STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE LASER 4000

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione sportiva denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE LASER 4000" o più semplicemente "ASSO 4000".

ART. 2 - SCOPI

L' Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'attività velica sulla deriva "Laser 4000" in Italia, costituente una Classe Monotipo riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela, da attuarsi mediante:

- la diffusione delle informazioni sulla deriva "Laser 4000";
- la promozione dell'aspetto ricreativo e sportivo dell' imbarcazione, anche attraverso la costituzione di flotte distribuite nel territorio Nazionale;
- l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica della vela sul Laser 4000;
- la formazione di atleti ed equipaggi per la partecipazione alle regate sul Laser 4000;
- la promozione, organizzazione e gestione delle regate sul Laser 4000, con particolare riferimento a quelle che si svolgono in Italia, e di ogni altra forma di attività agonistica e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela sul Laser 4000;
- il coordinamento dell'attività sportiva svolta in Italia con quella degli altri paesi in cui la classe è diffusa;
- la tutela della monotipia del Laser 4000 quale classe di imbarcazioni a vela strettamente monotipo, controllando il rispetto delle imbarcazioni a quanto prescritto dall'apposito "Regolamento di Stazza", emanato dalla Associazione Italiana in accordo con le Associazioni estere;
- lo svolgimento delle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate, in quanto integrative o complementari alle stesse.

L'Associazione si obbliga a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui si affilia.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri aderenti.

ART. 3 - SEDE

La sede dell'Associazione è presso la Segreteria dell'Associazione. Essa può essere trasferita in qualunque altro punto della Repubblica Italiana per decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, secondo le maggioranze previste a tale scopo dall'art. 7.

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo patrimoniale sarà devoluto in favore di associazioni sportive o altri enti con analoghe finalità e senza fini di lucro, indicati dall'Assemblea.

Copia del verbale dell'assemblea che delibera lo scioglimento dell' Associazione dovrà essere comunicato per conoscenza alla Federazione Italiana Vela.

ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DIRITTI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati al Laser 4000 e accettato integralmente il presente statuto, ne facciano domanda e, una volta che questa sia stata accettata dal

Consiglio Direttivo a sua discrezione e insindacabile giudizio, abbiano provveduto al pagamento della quota annua.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo e la data di pagamento sono fissati anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno sociale.

La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dalla Associazione.

Tutti gli Associati maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo anche se non proprietari di imbarcazione. L'Associato minorenne acquisisce automaticamente il diritto di voto alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 6 - ORGANI

Organi dell'Associazione Italiana Laser 4000 sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il supremo organo dell'Associazione Italiana Laser 4000.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni prese con l'osservanza dello statuto e della legge sono vincolanti per tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.

Essa è formata da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni Associato, purchè in regola con il versamento della predetta quota associativa, ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, personalmente o mediante delega per iscritto esclusivamente ad un altro Associato. Ciascun Associato non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e degli eventuali regolamenti sociali, alla nomina e revoca degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea in sessione ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, per approvare il bilancio annuale consuntivo; salvo diverse esigenze, è convocata in occasione e nel luogo di svolgimento dei Campionati Italiani della classe Laser 4000;

L'Assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, nel luogo ritenuto più idoneo, per l'esame di modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale o per gravi circostanze; può inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli Associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, può essere convocata presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato italiano, purché idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L'Assemblea si riunisce previa convocazione scritta e pubblicata sul sito ufficiale della classe, oppure spedita anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato. Nell'avviso deve essere specificato l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione ed il luogo dell'Assemblea.

L' Assemblea è presiduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un delegato, cui è affidato il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal delegato alla sua redazione e deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ivi comprese quelle concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, possono tuttavia essere prese, indipendentemente dal numero dei presenti, solo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale, occorre invece, indipendentemente dal numero dei presenti, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ha il compito di realizzare gli scopi sociali e curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive dell'Assemblea; fra le sue attribuzioni rientrano, a solo titolo esemplificativo, i seguenti poteri e funzioni :

- assumere le deliberazioni inerenti l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione ed il coordinamento delle varie attività:
- decidere insindacabilmente l'ammissione di nuovi Associati;
- conservare la corrispondenza e i documenti relativi all'attività della Associazione, nonché predisporre i libri e le scritture contabili previsti dalle disposizioni di legge o che si rendano necessari in relazione all'attività svolta dall'Associazione;
- presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- predisporre regolamenti interni relativi all'attività dell'associazione nonché richieste, proposte e modifiche delle regole di classe, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e successivamente alle associazioni di classe estere;
- nominare, anche tra non Associati, comitati tecnici o scientifici ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'Assemblea;
- giudicare le infrazioni commesse dagli Associati ed irrogare le eventuali sanzioni;
- adottare ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea nonché per le finalità previste dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da tre a sette che, fatto salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno, sono eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di due anni ma possono essere revocati anche durante il proprio mandato dalla stessa Assemblea; i Consiglieri sono rieleggibili.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti e soli gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.

La suddivisione delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo, salvo la nomina del Presidente da parte dell' Assemblea, viene decisa dal Consiglio stesso per votazione a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo i neo Consiglieri si devono riunire immediatamente dopo l'elezione.

I membri del Consiglio Direttivo cessati anticipatamente per qualsiasi motivo dalla carica, possono essere sostituiti per cooptazione dallo stesso Consiglio, salvo venga meno la maggioranza dei

Consiglieri, nel qual caso l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per procedere alla sua rielezione.

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo dalla carica del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, oltre ad eleggere per cooptazione un nuovo membro del Consiglio stesso, ad eleggere fra i suoi membri un nuovo Presidente, il quale dura in tale carica fino alla successiva Assemblea.

I membri eletti per cooptazione durano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla sostituzione dei Consiglieri cessati anticipatamente dalla carica.

La carica di Consigliere, così come ogni altra carica dell'Associazione, non può dar luogo ad alcun compenso, ma soltanto ad un rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'attività inerente la carica, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario, il quale è comunque obbligato a convocarlo su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera, qualsiasi sia il numero dei Consiglieri intervenuti, a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto dall'art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, o in caso di sua mancata partecipazione dal Segretario; i Consiglieri dissezienti possono far annotare il motivo del proprio dissenso. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione di tutti gli associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Provvede alla convocazione ed alla presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Può conferire delega al Tesoriere, al Segretario od altro Consigliere per il compimento di operazioni bancarie.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge funzioni di organizzazione, di promozione e coordinamento per l'attuazione degli scopi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve:

- a) conservare e aggiornare i registri sociali e gli elenchi dei associati e delle imbarcazioni;
- b) curare e tenere i rapporti con la stampa, la Federazione Italiana Vela, le associazioni sportive, la ditta costruttrice il Laser 4000, i soci, le pubbliche amministrazioni, le aziende operanti nel settore nautico:
- c) collaborare con i responsabili per l'organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e promozionali;
- d) collaborare con i Circoli Velici designati per l'organizzazione dei Campionati Italiani;
- e) curare l'aggiornamento del sito internet dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Sostituisce il Presidente, su delega di quest'ultimo, nelle attività promozionali e di pubbliche relazioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro Consigliere, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

In caso di gravosità degli impegni, può farsi coadiuvare da uno o più associati che collaborino nelle mansioni di ordinaria amministrazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

ART. 11 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è rieleggibile. Svolge funzioni di amministrazione, contabili e di tesoreria, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve :

- a) predisporre i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo prima della presentazione all'Assemblea;
- b) curare gli incassi delle quote sociali e la riscossione di ogni altro credito, provvedendo ad eventuali solleciti;
- c) predisporre i pagamenti che dovranno essere effettuati dal Presidente;
- d) provvedere direttamente ai pagamenti per cassa ovvero, su delega del Presidente, a mezzo istituti bancari;
- e) curare la tenuta di eventuali libri sociali e/o contabili, ovvero collaborare, per quanto di sua competenza, con eventuali professionisti per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

ART. 12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutti gli incarichi sociali, comprese le partecipazioni ai comitati tecnici o scientifici, si intendono prestati a titolo gratuito.

ART. 13 - ANNO AMMINISTRATIVO

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi corrisposti ad altro titolo dagli Associati;
- c) da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituite con avanzi di gestione;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
- E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 15 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Associato che non osservi il presente Statuto o che tenga un comportamento non consono alle regole di classe o comunque una condotta irriverente od indecorosa, ovvero si sia reso responsabile di scorrettezze sportive (quali comportamenti sconvenienti, o violenti, verbalità inadeguate, insulti, bestemmie eccetera...) è passibile di provvedimenti disciplinari.

I fatti esposti al paragrafo precedente, potranno essere segnalati dai soci ai componenti del Consiglio Direttivo, Delegati, Giudici di regata dell'evento o Presidenti di Circoli ospitanti.

In seguito a tale segnalazione si costituirà una commissione inquirente che potrà riunirsi appena possibile dopo i fatti, con lo scopo di accertare i fatti stessi e proporre il deferimento e/o l'applicazione di un provvedimento disciplinare come indicato ai successivi punti.

La commissione inquirente sarà costituita da 3 fino ad un massimo di 5 membri che facciano parte del Consiglio Direttivo o siano Delegati di Zona, includendo possibilmente quello della zona a cui appartiene il socio sottoposto a provvedimento. Tutti i componenti della commissione saranno tenuti alla massima riservatezza.

A fronte della relazione della Commissione inquirente, il consiglio direttivo della Asso4000, quando unanime, potrà comminare un provvedimento disciplinare.

L' Associato interessato ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, o di rimettere allo stesso difese scritte, prima della irrogazione delle sanzioni; a

tale scopo l' Associato in questione dovrà essere invitato dal Presidente ad esercitare tale diritto, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima la data fissata per la convocazione avanti al Consiglio

Quando venga comminato un provvedimento disciplinare, questo dovrà essere formalmente comunicato:

- al socio
- alla Società velica di appartenenza
- alla commissione disciplinare dell'autorità nazionale competente, e pubblicato sul sito www.laser4000.it. In caso di sospensione dei diritti di Socio la comunicazione dovrà indicare la data di inizio e di termine del periodo di sospensione.

Costituiscono sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, con il quale l' Associato viene invitato a desistere da un comportamento non consono all'attività ed alle finalità dell'Associazione;
- b) la sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività dell'Associazione, ivi comprese le regate di classe, per un periodo non superiore a 120 giorni, nei casi di mancata osservanza dell'invito contenuto in un richiamo scritto, o di comportamenti di maggior gravità;
- c) la radiazione, cioè l'esclusione dall'Associazione, in caso di reiterata inosservanza dei richiami scritti o di comportamenti di particolare gravità.

ART. 16 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, radiazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto dall' Associato al Presidente ed ha efficacia dalla scadenza dell'anno in corso.

Gli Associati che siano receduti o siano stati radiati dall'Associazione o comunque abbiano cessato di farne parte, ovvero gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere la quota o eventuali altri contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 17 - FLOTTE

Possono essere costituite flotte di imbarcazioni Laser 4000 nel territorio Nazionale che saranno riconosciute se costituite da almeno n. 5 o più associati della Associazione, ciascuno proprietario di un Laser4000.

Ciascuna flotta potrà eleggere annualmente un rappresentante fra i propri membri, secondo le modalità scelte dalla flotta stessa, anche senza riferimento allo statuto dell'Associazione.

Al rappresentante di ciascuna flotta potranno essere delegate, da parte del Segretario dell'Associazione, alcune delle attività inerenti alla organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e promozionali attinenti al luogo ove si trova la flotta, senza che tale rappresentante possa comunque in alcun modo impegnare o rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi od agli associati.

ART. 18 - VARIE

Qualsiasi fattispecie non prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, sarà disciplinata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi vigenti in materia.